



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLE INFRAZIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI, FATTA A NICOSIA IL 19 MAGGIO 2017

Art. 11 (Allegato)

- Concorso e tentativo

1. Ciascuna Parte provvede affinché' il concorso nella commissione di un reato di cui alla presente Convenzione costituisca anch'esso un reato ai sensi del diritto interno.
2. Ciascuna Parte provvede affinché' il tentativo, posto in essere con intenzionalità, di commettere uno dei reati di cui alla presente Convenzione, ad eccezione di quelli definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a., e all'articolo 8, costituisca anch'esso un reato secondo la legge nazionale.
3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in alcuni casi o condizioni specifiche la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a.

Versione in vigore dal 7 febbraio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

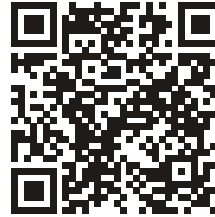
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017
Estremi	Legge 21 gennaio 2022, n. 6
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-6-2022/allegato-art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it